

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 682 del 28 aprile 2015

L.R. n. 26 del 08 agosto 2014: "Istituzione della Banca della terra veneta". Disposizioni generali per l'istituzione della Banca della terra veneta. DGR n. 13/CR del 10 febbraio 2015.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:

Si attivano le disposizioni generali per l'istituzione della "Banca della terra veneta" con definizione delle regole di attuazione tecnico-amministrativa. Viene affidata ai comuni la competenza all'esecuzione del censimento dei terreni abbandonati o incolti da inserire nella Banca della terra veneta. La Giunta regionale, conclusa la fase del censimento, predisporrà le procedure di assegnazione dei terreni inseriti nella Banca della terra veneta, con priorità ai giovani agricoltori, sulla base di lotti identificati secondo parametri economici e/o territoriali.

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

Con la Legge regionale 8 agosto 2014, n. 26 "Istituzione della Banca della terra veneta" la Regione del Veneto ha voluto definire il sistema funzionale alla valorizzazione delle terre incolte ed abbandonate, dando mandato alla Giunta regionale - ai sensi dell'art. 5 della Legge 4 agosto 1978, n. 440 "Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate" - per l'assegnazione dei terreni inseriti nella Banca della terra veneta e, quindi, disponibili per la coltivazione.

La finalità è quella di mitigare i fenomeni di abbandono e mancata coltivazione di terreni, maggiormente evidenti nelle aree marginali del territorio veneto, che concorrono alla riduzione delle potenzialità produttive rurali, al degrado paesaggistico e a fenomeni erosivi, con il bisogno di favorire il reperimento sul mercato fondiario di nuove superfici per l'avviamento od il consolidamento delle imprese agricole.

La legge regionale individua i soggetti responsabili delle diverse fasi per la costituzione della Banca della terra veneta, per l'assegnazione dei terreni e il controllo del loro utilizzo.

La Giunta regionale, sentita la Quarta commissione consiliare, con deliberazione n. 2593 del 23 dicembre 2014, ha dato avvio alla procedura di implementazione della Banca della terra veneta sottoscrivendo apposita convenzione con l'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), a cui competerà, secondo le disposizioni della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 8 agosto 2014 n. 26, anche la gestione tecnico-amministrativa della Banca della terra veneta, l'assegnazione dei terreni in essa contenuti e il controllo sul corretto utilizzo dei medesimi terreni assegnati.

Ai Comuni spetta il censimento dei terreni per il loro inserimento nella Banca della terra veneta, che è l'inventario completo ed aggiornato della disponibilità dei terreni censiti suscettibili di coltivazione. L'inventario è comprensivo dei terreni e delle aziende agricole di proprietà pubblica o privata resi comunque disponibili per le operazioni di assegnazione.

Ai fini del censimento dei terreni abbandonati o incolti, i Comuni si avvarranno dei dati messi a disposizione da AVEPA, consistenti nel reticolo catastale sovrapposto alle foto aeree con l'indicazione dei terreni che risultano coltivati negli ultimi due anni nonché di altre informazioni relative all'uso del suolo e alla copertura forestale desumibili dalle banche dati di cui dispone e di ogni altra informazione utile ai fini del censimento di cui l'AVEPA sia in possesso.

Alla Giunta regionale l'articolo 4 della legge regionale 26/2014, demanda la definizione del processo che, dall'individuazione e classificazione delle superfici che popoleranno la Banca della terra veneta, porta alla assegnazione delle stesse superfici, fissandone, tra l'altro i criteri, la durata, gli obblighi, le modalità di determinazione e di corresponsione dei canoni dovuti ai proprietari nonché le regole per i controlli sull'attuazione del piano di utilizzo dei terreni e della loro eventuale riassegnazione.

Per la definizione dei canoni e dei lotti dei terreni da assegnare, come inseriti nella Banca della terra veneta, si prevede la costituzione di una Commissione presso la Sezione Competitività Sistemi Agroalimentari nominata dal Direttore della Sezione medesima.

Nell'**Allegato A** al presente provvedimento, "Disposizioni generali per l'istituzione della Banca della terra veneta" sono definite le regole di attuazione per la gestione tecnico-amministrativa della Banca della terra veneta, per il censimento dei terreni da parte dei comuni, per l'assegnazione dei terreni in essa contenuti e per il controllo sul corretto utilizzo dei terreni assegnati.

Ai sensi della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20, le "Disposizioni generali per l'istituzione della Banca della terra veneta" sono state sottoposte alla Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali nella seduta del 3 febbraio 2015, che ha espresso a maggioranza parere non favorevole.

Si dà atto del parere favorevole n. 670 della competente Quarta Commissione consiliare espresso all'unanimità nella seduta del 15 aprile 2015, in merito al provvedimento n. 13/CR del 10 febbraio 2015, L.R. n. 26 del 08 agosto 2014: "Istituzione della Banca della terra veneta". Disposizioni generali per l'istituzione della Banca della terra veneta.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

VISTA la legge regionale 8 agosto 2014 n. 26: "Istituzione della Banca della terra veneta".

VISTA la Legge 4 agosto 1978, n. 440 "Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate" ed in particolare l'art. 5.

VISTO l'art 12 della legge regionale 48/2012 " Azioni finalizzate al recupero dei terreni confiscati".

VISTA la legge regionale 9 novembre 2001 n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura".

VISTA la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura".

VISTO l'art. 15, comma 1 della L.R. 12 gennaio 2009 n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009", integrativo dell'art. 6 comma 1 della L.R. 25 febbraio 2005 n. 9 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005".

VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2140 del 25 novembre 2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54, del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013.".

VISTA la deliberazione 2593 del 23 dicembre 2014 di avvio dell'Istituzione della Banca della terra veneta con assegnazione dell'incarico di gestione tecnico-amministrativa all'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA).

VISTO l'art. 4 comma 4, della legge regionale n. 26 del 8 agosto 2014.

VISTO il parere in data 3 febbraio 2015 della Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali ai sensi della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20.

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2139 del 25 novembre 2013 "Adozione del regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali e per l'attuazione della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 ai sensi dell'art. 30 della medesima legge.";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2140 del 25 novembre 2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013.";

VISTA la propria deliberazione 13/CR del 10 febbraio 2015 "L.R. n. 26 del 08 agosto 2014: "Istituzione della Banca della terra veneta". Disposizioni generali per l'istituzione della Banca della terra veneta. Richiesta di parere alla Commissione consiliare. Art. 4, comma 4, Legge regionale n. 26 del 08 agosto 2014".

VISTO il parere favorevole della Quarta Commissione consiliare n. 670 emesso nella seduta del 15 aprile 2015.

delibera

1. di approvare l'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che definisce le "Disposizioni generali per l'istituzione della Banca della terra veneta" ai sensi legge regionale n. 26 del 08 agosto 2014;
2. di prendere atto delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 2593 del 23 dicembre 2014, in ordine all'incarico ad AVEPA della gestione tecnico-amministrativa della Banca della terra veneta, dell'assegnazione dei terreni in essa contenuti ed il controllo sul corretto utilizzo dei terreni assegnati;
3. di incaricare la Sezione Competitività Sistemi Agroalimentari del coordinamento tecnico-direttivo della Banca della terra veneta, in ordine all'esecuzione del presente atto;
4. di stabilire che presso la Sezione Competitività Sistemi Agroalimentari viene costituita la Commissione per la definizione del canone di assegnazione e dei lotti nominata dal Direttore della Sezione medesima;
5. di indicare che la Banca della terra veneta sia resa disponibile nel Portale Integrato per l'Agricoltura veneta - PIAVe;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di stabilire che AVEPA, per la gestione del contenzioso connesso alla gestione delle funzioni affidate, può avvalersi dell'Avvocatura regionale del Veneto, ai sensi dell'art. 1 comma 2, legge regionale 16/8/2001, n. 24;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.